



Ai componenti dell'Assemblea
ProfessionItaliane

Circolare n. 02 - Prot. n. 024/2021

Roma, 21 giugno 2021

Oggetto: Informativa su trasmissione proposte in materia di equo compenso.

Cari Presidenti,

in data 9 giugno è stata trasmessa una nota al Presidente della II Commissione Giustizia, On. Mario Perantoni, e alla Relatrice in II Commissione Giustizia, On. Ingrid Bisa, avente a oggetto "*Proposte in materia di equo compenso*".

La suddetta per esprimere prima di tutto la soddisfazione per la ripresa dell'esame delle proposte legislative in materia di equo compenso C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone e C. 3058 Di Sarno le quali riportano elementi di grande interesse e che nel corso degli ultimi anni abbiamo in ogni sede promosso.

Difatti, come illustrato nell'ambito della nostra audizione in Commissione, riteniamo che in ciascuna delle proposte di legge in esame vi siano degli spunti determinanti al fine di giungere ad una definizione della normativa sull'equo compenso per i liberi professionisti, azione che si rende necessaria in particolare a valle della grave crisi pandemica che ha colpito tutti e che ha creato una divaricazione evidente tra le garanzie del lavoro dipendente ed i rischi della libera professione.

La sfida del Recovery plan lascia intravedere delle prospettive di ripresa ed in questo senso il recupero delle attività economiche, che auspichiamo sia spinto e corposo, potrà esporre nei prossimi anni i liberi professionisti a distorsioni sui compensi ed è dunque di fondamentale importanza aggiornare e completare le norme sull'equo compenso introdotte ormai nel 2017.

Sarà certamente compito della II Commissione Giustizia valutare l'opportunità di

unificare e di coordinare le proposte di legge in esame per concentrare la discussione parlamentare su un unico testo base nelle prossime settimane ed a questo proposito, in rappresentanza di centinaia di migliaia di professionisti che attendono da anni queste misure, abbiamo trasmesso delle ipotesi di articolato che potrebbero essere, qualora ritenute valide, considerate come spunto utile e condiviso per la redazione di un testo organico da esaminare.

Per Vostra opportuna conoscenza, si allega alla presente la nota trasmessa.

Cordiali saluti.

Dott.ssa Marina Elvira CALDERONE
Vicepresidente ProfessionItaliane



Ing. Armando ZAMBRANO
Presidente ProfessionItaliane



Alla cortese attenzione:

On. Mario Perantoni
Presidente II Commissione
Giustizia
perantoni_m@camera.it

On. Ingrid Bisa
Relatrice in II Commissione
Giustizia
bisa_i@camera.it

Prot. n. 020/2021

Roma, 9 giugno 2021

OGGETTO: PROPOSTE IN MATERIA DI EQUO COMPENSO.

Gent.mi Onorevoli,

inviamo la presente intanto per esprimere la soddisfazione delle nostre organizzazioni per la ripresa dell'esame delle proposte legislative in materia di equo compenso C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone e C. 3058 Di Sarno che riportano elementi di grande interesse e che nel corso degli ultimi anni abbiamo in ogni sede promosso, per cui Vi ringraziamo vivamente.

Come abbiamo avuto modo di illustrare nell'ambito della nostra audizione in Commissione, riteniamo che in ciascuna delle proposte di legge in esame vi siano degli spunti determinanti al fine di giungere ad una definizione della normativa sull'equo compenso per i liberi professionisti, azione che si rende necessaria in particolare a valle della grave crisi pandemica che ha colpito tutti e che ha creato una divaricazione evidente tra le garanzie del lavoro dipendente ed i rischi della libera professione.

La sfida del Recovery plan lascia intravedere delle prospettive di ripresa ed in questo senso il recupero delle attività economiche, che auspichiamo sia spinto e corposo, potrà esporre nei prossimi anni i liberi professionisti a distorsioni sui compensi ed è dunque di fondamentale importanza aggiornare e completare le norme sull'equo compenso introdotte ormai nel 2017.

Sarà certamente compito della II Commissione Giustizia valutare l'opportunità di unificare e di coordinare le proposte di legge in esame per concentrare la discussione parlamentare su un unico testo base nelle prossime settimane ed a questo proposito, in rappresentanza di centinaia di migliaia di professionisti che attendono da anni queste misure, ci permettiamo di proporre (*in allegato*) una ipotesi di articolato che potrebbe essere, qualora ritenuta valida, considerata come spunto utile e condiviso per la redazione di un testo organico da esaminare.

Rinnovando la nostra disponibilità ad interloquire con la Commissione nel corso dell'iter d'esame delle proposte di legge e pronti a dare il nostro contributo,

inviando con la presente i più cordiali saluti.

Dott.ssa Marina Elvira CALDERONE
Vicepresidente ProfessionItaliane



Ing. Armando ZAMBRANO
Presidente ProfessionItaliane





PROPOSTE IN MATERIA DI EQUO COMPENSO

1. *L'equo compenso è parametro generale di remunerazione di tutti i professionisti, anche non iscritti in albi, ordini o collegi, a prescindere dall'utilizzo di convenzioni, predisposte unilateralmente o meno. Le seguenti disposizioni sono volte a garantire l'equità del compenso delle professioni regolamentate di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, nei confronti di qualsiasi committente e costituiscono parametro di riferimento anche per la quantificazione del compenso delle professioni di cui alla L.4/2013.*
2. *Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso pattuito, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, e conforme ai parametri stabiliti con apposito decreto dal Ministro competente.*
3. *I parametri indicati nei decreti di cui al comma precedente favoriscono la trasparenza, l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi e si applicano quando, all'atto dell'incarico o successivamente, il compenso dovuto non sia stato determinato in forma scritta. Si applicano altresì in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale ai sensi dell'articolo 4, punto 8, della direttiva 2006/123/CE o è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni previste dalla legge. Fermo quanto sopra previsto, in mancanza di accordo tra professionista e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine o collegio di appartenenza del professionista affinché lo stesso esperisca un tentativo di conciliazione e, in difetto di accordo, il consiglio, su richiesta dell'iscritto o del committente, rilascia un parere sulla congruità della richiesta del professionista in relazione alla prestazione resa e nel rispetto dei parametri ministeriali di cui al presente articolo.*
4. *La disciplina dettata dal presente articolo si riferisce ai rapporti professionali comunque regolati aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali in favore di qualsivoglia committente, anche se rientrante nelle categorie delle microimprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.*
5. *La disciplina contrattuale dei rapporti giuridici di cui al comma 1 si presume unilateralmente predisposta dal committente, salva prova contraria.*
6. *Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute in qualsiasi forma di disciplina pattizia della prestazione professionale che determinino, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista.*
7. *In particolare si considerano vessatorie, le clausole che consistono:*
 - a) *nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;*
 - b) *nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;*
 - c) *nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;*

d) nell'anticipazione delle spese della prestazione a carico del professionista;

e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della pattuizione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di nuova pattuizione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente pattuizione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

h) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

8. Le clausole di cui ai commi 6 e 7 che precedono, si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.

9. È viziata da nullità, rilevabile d'ufficio dal Giudice, ogni clausola, condizione o patto vessatorio stipulati ai sensi del presente articolo. Il contratto rimane valido ed efficace per la parte restante. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista.

10. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni o negli affidamenti di incarichi comunque denominati che attestino genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza la specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

11. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole della pattuizione, comunque denominata, è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di cessazione dell'efficacia dell'incarico.

12. Il Giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una o più clausole a norma del presente articolo, ne dichiara la nullità e determina il compenso del professionista su un calcolo di valore stimato, in base al decreto del Ministro competente, oltre che delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, della natura, della difficoltà e del valore della prestazione eseguita in concreto.

13. Tutte le prestazioni professionali rese dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere remunerate in ossequio al principio dell'equo compenso.

14. Le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantiscono sempre il rispetto del principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, in esecuzione di incarichi comunque denominati e conferiti da eseguire successivamente all'entrata in vigore del presente atto, salvi i rapporti già instaurati se già retribuiti. La previsione, anche nell'ambito di procedure competitive, di forme di remunerazione dell'attività dei professionisti con modalità tali o aventi un effetto tale da violare, eludere o falsamente applicare in tutto o in parte il presente articolo è, di per sé, nulla ed inefficace. Ai fini del presente atto per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutti i soggetti indicati nell'elenco ISTAT delle unità istituzionali delle amministrazioni pubbliche. Fermo l'obbligo di applicare le previsioni di cui al presente articolo, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad adottare apposito regolamento.

15. Le medesime garanzie di cui al presente articolo si applicano alle prestazioni rese dai professionisti che svolgono attività di tirocinio e/o praticantato, ferme le riduzioni previste dai parametri di riferimento.

16. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati automaticamente ogni due anni secondo l'incremento del costo della vita pubblicato dall'ISTAT. Le Amministrazioni vigilanti sugli ordini e collegi professionali sono

obbligate ad aggiornare ogni due anni l'elenco delle prestazioni erogate dai professionisti ed i relativi parametri di riferimento.

17. Con Decreto del Ministro della Giustizia è istituita un'apposita commissione di esperti, composta da rappresentanti di tutte le professioni soggette alle disposizioni di cui al comma 2 che precede del presente articolo, con finalità di monitoraggio sull'effettiva osservanza del principio dell'equo compenso e di supporto all'Amministrazione. La Commissione è composta da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali ed è presieduta dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. È compito della Commissione: a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 1; b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a); c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie. Con apposito Decreto Ministeriale è disciplinato il suo funzionamento. La Commissione altresì monitora l'effettiva attuazione sia da parte dei committenti pubblici che privati, del cd. principio dell'equo compenso nonché l'effettività del periodico aggiornamento delle tariffe professionali dei parametri ministeriali di cui ai commi 2 e 9 che precedono e può emettere pareri e raccomandazioni. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le prestazioni professionali rese a far data dall'entrata in vigore della presente legge e costituiscono parametro di riferimento anche per la determinazione di una congrua indennità dovuta in ogni caso alle prestazioni rese dai tirocinanti, laddove non diversamente previsto.

18. E' in ogni caso vietato alle pubbliche amministrazioni l'affidamento di prestazioni professionali gratuite, comunque denominate o disciplinate.

19. Le istanze da presentare ad Enti e ad Uffici pubblici preposti al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di abitabilità e ad attestare il deposito di atti derivanti da prestazioni professionali deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista incaricato, nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000 n° 445, attestante il pagamento dei compensi relativi alla prestazione resa ed oggetto dell'incarico, in cui devono essere riportati gli estremi del pagamento, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

20 I Consigli nazionali delle professioni sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni alle disposizioni vigenti in materia di equo compenso da parte di qualsivoglia committente.

21. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione da parte del professionista dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e in applicazione dei parametri o delle tariffe ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri fissati dalle disposizioni di cui al presente articolo

21. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai rapporti giuridici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile.

22. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.